

(1210/1082)



7710/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 05/02/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO MARZANO
- Dott. GAETANINO ZECCA
- Dott. RUGGERO GALBIATI
- Dott. ~~CLAUDIO DISA~~ SILVANA IACOPINO
- Dott. LUISA BIANCHI

- Presidente - SENTENZA
- Rel. Consigliere - N. 930/10
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 936/2009
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) ~~_____~~

1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

avverso l'ordinanza n. 442/2008 TRIBUNALE di PALMI, del 11/11/2008

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
~~tenute sentite le conclusioni del PG Dott. _____~~

Udit i difensor Avv.:

Letti gli atti

letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RILEVATO IN FATTO

Il Presidente del Tribunale di Palmi, pronunciando su impugnazione proposta ex art. 99 DPR 115/2002 dall'Avvocato [REDACTED] per [REDACTED], avverso il decreto del Gip presso il Tribunale di Palmi che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dallo stesso [REDACTED] in data 2/7/2007, ha rigettato l'impugnazione e ha condannato il [REDACTED] al pagamento delle spese dello specifico procedimento.

[REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All'udienza camerale del 5/2/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incumbenti imposti dal codice di rito.

RITENUTO IN DIRITTO

Il provvedimento impugnato ha pronunciato rigetto della impugnazione sul presupposto che per ultima dichiarazione presentata si deve intendere non solo l'ultima dichiarazione per la quale è scaduto il termine di presentazione ma anche l'ultima dichiarazione per la quale in prossimità della scadenza dell'obbligo di presentazione sono noti al contribuente gli importi dei redditi da denunciare da lì a poco.

Parte ricorrente denuncia:

violazione dell'art. 606 cpp., per inosservanza o erronea interpretazione e applicazione dell'art. 76 DPR 1185/2002.

Il ricorrente segnala di aver richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti, in data 27/6/2008 e di aver depositato la istanza con documentazione allegata in data 2/7/2008 documentando i suoi requisiti reddituali col deposito di una autocertificazione relativa ai redditi del 2006 e dunque di una certificazione relativa all'ultimo periodo di imposta dichiarato avuto riguardo alla circostanza che il DL 3/6/2008 in GU 128 del 3/6/2008 aveva fissato al 10/7/2008 il termine ultimo per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativi all'anno 2007.

Questa Corte rileva che l'art. 76 DPR 115/2002 nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato. La lettera e la funzione del testo di legge escludono dunque con certezza che possa essere richiesta una segnalazione di redditi riferiti ad un tempo per il quale non è ancora maturato l'obbligo di presentazione della denuncia (Cass. Pen. Sez. IV 20/11/2007 Corona).

Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Palmi

PQM

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Palmi

Così deciso in Roma il 5/2/2010

Gaetanino Zecca
Consigliere est

Francesco Marzano
Presidente

Francesco Marzano

